



# **Le sanzioni dell'Unione Europea nei confronti della Federazione Russa: aggiornamento al 18 marzo 2022**

L'organo legislativo dell'Unione Europea ha adottato, sulla scia di quanto fatto dal 23 febbraio al 3 marzo, ulteriori sanzioni economiche nei confronti della Russia. Il perimetro sanzionatorio si è così allargato, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.

## **MISURE DI CONGELAMENTO PATRIMONIALE (ASSET FREEZE)**

**Regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio del 9 marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014**

- Vengono aggiunti all'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di congelamento patrimoniale, ben 146 membri del Consiglio della Federazione russa che hanno ratificato le decisioni del governo relative al trattato di amicizia, di cooperazione e di mutua assistenza tra la Federazione russa medesima e le Repubbliche popolari separatiste di Donetsk e Lugansk

## **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/408 del Consiglio del 10 marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014**

- Si modificano le voci presenti nell'Allegato I del regolamento n. 269, relativamente a 37 persone fisiche e 6 entità giuridiche sulla base di nuove e diverse valutazioni del Consiglio dell'Unione Europea.

## **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio del 15 marzo 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014**

- Si modifica l'Allegato I del regolamento n. 269.  
Tale modifica consiste in un ampliamento di questo insieme di soggetti "listati", con l'inserimento di 15 persone fisiche e 9 persone giuridiche, a vario titolo vicine al Governo russo.

## **MISURE DI CARATTERE COMMERCIALE**

**Regolamento (UE) 2022/394 del Consiglio del  
9 marzo 2022 che modifica il regolamento  
(UE) n. 833/2014**

- È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni e tecnologie per la navigazione marittima elencati nell'allegato IV del regolamento n. 394. In rapporto a tali beni e tecnologie e alla loro fornitura nonché utilizzo, è vietato prestare e/o fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica e finanziaria a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

- Inoltre, sono vietate tutte le operazioni relative alla gestione delle riserve e delle attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia, come il Fondo di ricchezza nazionale russo.

## **Regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio del 15 marzo 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014**

- AMBITO ENERGETICO**

È vietato acquisire o aumentare la partecipazione in qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia o di qualsiasi altro paese terzo e operante nel settore dell'energia in Russia.

Ampie restrizioni si applicano, inoltre, alle esportazioni di apparecchiature, tecnologie e servizi per l'industria dell'energia russa, ad eccezione dell'energia nucleare e del settore a valle del trasporto energetico.

- **AMBITO SIDERURGICO**

È vietato importare nell'Unione, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui all'allegato II del regolamento n. 428 se sono originari della Russia o sono stati esportati dalla stessa, nonché acquistare direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici di cui al medesimo allegato situati in Russia o originari della stessa.

- **AMBITO DEL LUSSO**

È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni di lusso elencati nell'allegato II del regolamento n. 428 a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia.

Tale divieto si applica ai beni di lusso elencati nella misura in cui il valore dei beni indicati sia superiore a EUR 300 per articolo, salvo diversamente specificato nell'allegato.

- **AMBITO SOCIETARIO**

È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato II del regolamento n. 428, stabiliti in Russia, sotto controllo pubblico o di proprietà pubblica per oltre il 50 % o ai cui utili la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno il diritto di partecipare o con cui la Russia, il suo governo o la sua banca centrale hanno altre relazioni economiche sostanziali; oppure con una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti fuori dall'Unione i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da un'entità elencata nell'allegato XIX.

- **AMBITO FINANZIARIO**

A decorrere dal 15 aprile 2022 è vietato prestare servizi di rating del credito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia. Sempre dal 15 aprile 2022 è vietato fornire accesso a servizi in abbonamento in relazione ad attività di rating del credito a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente in Russia, o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia.